



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

GIUGNO 2023



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16166 dell'8 giugno 2023, Presidente M. Cristiano, Relatore A. Pazzi

FALLIMENTO. Subentro del curatore in un contratto preliminare di assegnazione ex art. 72, comma 8, 1.fall. – Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ex art. 108, comma 2, 1.fall.

La Sezione Prima civile ha rimesso gli atti di causa al Primo Presidente, per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l'importanza della seguente questione: se l'art. 108, comma 2, 1.fall., in ordine alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, sia applicabile anche alla vendita attuata non all'esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare in cui il curatore sia subentrato *ex lege* in applicazione del disposto dell'art. 72, comma 8, 1.fall.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 16454 del 9 giugno 2023, Presidente B. Virgilio, Relatore S. Saija

PROCESSO TRIBUTARIO. Ricorso per cassazione nativo digitale – Notificazione a mezzo p.e.c. – Assenza di firma digitale dell'Avvocato dello Stato – Conseguenze.

La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alle conseguenze della notificazione a mezzo p.e.c. di un ricorso per cassazione nativo digitale, cioè redatto e interamente confezionato in ambiente informatico, privo della firma dell'Avvocato dello Stato il cui nominativo risulti apposto in calce, quale patrono erariale.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 15469 del 1° giugno 2023, Presidente M. Acierno, Relatore U.L.C.G. Scotti

IMPUGNAZIONI CIVILI. Procedimento civile telematico – Accertamento in ordine alla ricorrenza di *error in procedendo* del giudice di merito – Poteri della Corte di cassazione.

In tema di denuncia dell'*error in procedendo* commesso dal giudice del merito in sede di appello avverso la sentenza di adottabilità di due minori, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della seguente questione, in tema di limiti e modalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e il contenuto degli atti telematici: se il giudice di legittimità – quale giudice del “fatto processuale telematico” – possa compiere la predetta verifica allo stesso modo in cui nel sistema cartaceo sarebbe stato necessario controllare l'apposizione di un timbro di cancelleria su di un atto asseritamente depositato (nella specie, il contenuto illeggibile o meno della busta telematica contenente il gravame avverso la decisione di primo grado).

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16049 del 7 giugno 2023, Presidente M. Acierno, Relatore M. Caprioli

SOCIETÀ. Responsabilità amministratori e soci – Condotte dolose integranti illecito penale – Esclusiva inerenza alla gestione – Socio – Esigibilità del diritto alla quota non ancora maturato – Titolarità di situazione giuridica tutelata su durata società e partecipazione a negozi e operazioni sociali.

In tema di responsabilità degli amministratori e soci di società di capitali la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni sollevate, di un ricorso che, da un lato, mette in discussione che le condotte dolose ed integranti fattispecie delittuose possano considerarsi esclusivamente inerenti alla gestione e, dall'altro, censura il profilo indiretto del pregiudizio, sostenendo che il socio si possa considerare titolare, già prima che divenga esigibile il suo diritto alla quota di liquidazione, di una situazione giuridica direttamente tutelata, avente ad oggetto il diritto alla durata tendenzialmente illimitata della società ed alla propria partecipazione al libero svolgimento dell'attività negoziale di essa e delle operazioni sociali.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16474 del 9 giugno 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore G. Mercolino

GIUDICATO. Querela di falso – Accertamento della falsità di contratto tra impresa italiana e autorità di Stato estero – Sentenza penale di accertamento sul punto – Efficacia di giudicato nel giudizio civile promosso verso soggetti non parti del giudizio penale.

In tema di querela di falso, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare complessità della questione relativa all'accertamento della falsità di un contratto d'importo estremamente rilevante, stipulato da un'impresa italiana con le autorità di uno Stato estero, e riguardante, in particolare, l'ammissibilità del riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza penale recante il predetto accertamento, nell'ambito del giudizio civile promosso nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio penale, per essere rimasti estranei allo stesso o per aver revocato la costituzione di parte civile.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16498 del 9 giugno 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore A. Pazzi

SOCIETÀ. Bilancio società – Azione di nullità per difetto di veridicità – Natura di domanda di tutela di diritti autodeterminati – Conseguenze – Necessità di dedurre “*ab origine*” la mancata annotazione di specifici crediti – Novità della domanda per mancata originaria deduzione – Rilievo d'ufficio della nullità – Impugnazione prima della approvazione del bilancio impugnato e dopo l'approvazione di quello successivo – Applicabilità del termine decadenziale *ex art. 2434-bis c.c.*

In tema di nullità del bilancio di società per assenza di veridicità e aderenza alla realtà dell'attivo complessivo, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione riguardante la natura della relativa azione e la sua qualificabilità come domanda di tutela di diritti autodeterminati; si prospetta l'irrilevanza della deduzione *ab initio* dell'omessa annotazione in bilancio di specifici crediti, in quanto la domanda si identifica coi diritti stessi e col bene che ne è oggetto, l'insussistenza della novità della questione, se evidenziata nell'atto di riassunzione del giudizio; inoltre, si pone la questione dell'assoggettabilità del rilievo officioso di una causa di nullità al termine decadenziale *ex art. 2434-bis c.c.*, allorché essa emerga nella fase posteriore all'approvazione del bilancio successivo, quand'anche l'impugnazione del primo sia stata effettuata prima dell'approvazione di quest'ultimo.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16560 del 12 giugno 2023, Presidente A. Amendola, Relatore L. Nazzicone

SOCIETÀ. Società c.d. chiuse – Art. 2437 c.c. relativo alla possibilità di previsione di ulteriori cause di recesso – Previsione statutaria di recesso c.d. “ad nutum” dei soci.

In tema di società, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla legittimità – a norma dell’art. 2437, comma 4, c.c. (secondo cui, nelle società “chiuse”, lo statuto può prevedere «ulteriori cause di recesso») – di una clausola che attribuisca ai soci la facoltà di recedere con preavviso di centottanta giorni, purché lo vogliano (c.d. “ad nutum”).

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16651 del 12 giugno 2023, Presidente M. Marulli, Relatore M. Marulli

PROCEDIMENTO CIVILE. Revocazione di ordinanza della S.C. – Notifica del ricorso eseguita a mezzo posta – Mancata produzione di cartolina o allegazione di circostanze impeditive – Ammissibilità.

In tema di revocazione di ordinanza della S.C., la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in relazione alla questione di ammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta e perfezionatosi con la consegna del plico al destinatario, senza che sia prodotta agli atti la cartolina dell’avviso di ricevimento o che i ricorrenti abbiano allegato circostanze di fatto impeditive della richiesta del duplicato.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 17531 del 19 giugno 2023, Presidente M. Acierno, Relatore M. Caprioli

SOCIETÀ. Attività di direzione e coordinamento – Abuso – Danni subiti dalla società eterodiretta fallita – Legittimazione del curatore – Rilevanza – Fattispecie in tema di rimborso di finanziamenti postergati.

In tema di abuso nell’attività di direzione e coordinamento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente la legittimazione del curatore della società eterodiretta fallita ad agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia in relazione all’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. 2497 c.c. – che contempla espressamente tale legittimazione

per l'azione spettante ai creditori e non ai soci – sia per l'assenza di precedenti specifici al riguardo. (Fattispecie in tema di rimborso di finanziamenti asseritamente postergati *ex artt.* 2497 *quinquies* e 2467 c.c., quest'ultimo nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 15755 del 6 giugno 2023, Presidente M. Bertuzzi, Relatore C. Amato

EQUA RIPARAZIONE. Procedimento di equa riparazione – Struttura bifasica simile al procedimento monitorio – Giudizio di opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 – Rigetto per mancata produzione documentale non richiesta dal giudice del monitorio.

In materia di equa riparazione, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se il giudice collegiale – *ex art.* 640, commi 1 e 2, c.p.c. (richiamato dall'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001)- possa rigettare un'opposizione a decreto monitorio senza previamente invitare la parte, concedendole un giusto termine, a provvedere all'integrazione della prova insufficiente con la produzione della documentazione non richiesta dal giudice del procedimento monitorio.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 16160 dell'8 giugno 2023, Presidente R.M. Di Virgilio, Relatore G. Fortunato

DONAZIONE. Condizione sospensiva di premorienza del donante – Divieto di patti successori.

In materia di donazione, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione afferente alle condizioni di validità della donazione sottoposta a condizione sospensiva di premorienza del donante e alle possibili interferenze con il divieto di patti successori, in relazione alle circostanze concrete che hanno dato luogo al perfezionamento dell'atto di liberalità.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 16165 dell'8 giugno 2023, Presidente M. Bertuzzi, Relatore C. Besso Marcheis

IMPUGNAZIONI CIVILI. Cancellazione della società dal registro delle imprese – Ricorso per cassazione proposto successivamente – Ultrattività del mandato difensivo.

In tema di giudizio di legittimità, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se, sia applicabile (o meno) la c.d. ultrattività del mandato alle ipotesi in cui la procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c. sia stata conferita prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, ma il giudizio di cassazione risulti essere stato instaurato dopo la cancellazione.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 18285 del 27 giugno 2023, Presidente L.G. Lombardo, Relatore A. Carrato

DIRITTI REALI. Costituzione di servitù coattiva di passaggio per sfruttamento agricolo – Fondo in zona con destinazione urbanistica ed edificata – Ammissibilità – Giudizio successivo alla compravendita del fondo – Chiamata in garanzia del terzo venditore – Ammissibilità – Determinazione da parte del giudice di percorso diverso da quello indicato dalle parti – Vizio di ultrapetizione – Sussistenza.

In tema di servitù coattiva, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni riguardanti: a) l'ammissibilità, o meno, dalla chiamata a titolo di garanzia (con riferimento alla possibile operatività dell'art. 1485 c.c.) nei confronti del terzo venditore ad opera dell'acquirente convenuto, a fronte di una proposta azione – in epoca successiva alla vendita – introdotta, nei suoi riguardi, da altri soggetti di costituzione coattiva di servitù di passaggio sul bene oggetto di alienazione; b) l'ammissibilità, o meno, dell'azione di costituzione coattiva di servitù agricola da parte dei titolari degli asseriti fondi dominanti, benché questi ultimi ricadano in zona aventi destinazione urbanistica ed edificata (anche se solo in parte); c) sul piano processuale, la configurabilità o meno del vizio di ultrapetizione nel caso in cui il giudice, con l'emessa sentenza costitutiva di servitù di passaggio, abbia individuato il percorso discostandosi sia dalle indicazioni costituenti oggetto della domanda degli appellanti principali sia da quelle riconducibili all'oggetto delle domande avanzate dai proprietari dei fondi interclusi costituitisi nel giudizio di secondo grado, riferite ad un solo tracciato catastalmente identificato con assoluta precisione.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 18047 del 23 giugno 2023, Presidente G. Travaglino, Relatore L. Rubino

DANNI CIVILI. PRESCRIZIONE E DECADENZA. Responsabilità sanitaria – Danno da perdita del rapporto parentale – Prescrizione – Durata – “Dies a quo” – Individuazione – Deposito della consulenza tecnica medico-legale in altro giudizio – Rilevanza.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla durata e al *dies a quo* di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale derivante da responsabilità sanitaria (in particolare, sotto il secondo profilo, se – dall’angolo visuale dell’art. 2935 c.c. – il relativo *dies a quo* debba individuarsi nella data della morte della vittima “primaria” ovvero in quella nella quale, a seguito del deposito della consulenza tecnica medico-legale nel giudizio separatamente intentato da altro congiunto, gli attori erano stati posti nelle condizioni di percepire, alla stregua dell’ordinaria diligenza, l’ascrivibilità eziologica del decesso del proprio congiunto all’operato dei sanitari).

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 18271 del 27 giugno 2023, Presidente L. Rubino, Relatore S. Saija

ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI. Pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. – Omessa notifica al debitore – Nullità o inesistenza – Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – Conseguenze.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica della questione (sulla quale non si registrano precedenti di legittimità) circa le conseguenze dell’omessa notifica al debitore del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., in particolare se essa integri un vizio di nullità dell’atto (sanato dall’avvenuta proposizione, da parte del debitore, di un’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione) ovvero ne determini la giuridica inesistenza.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE QUINTA

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 15577 del 1° giugno 2023, Presidente M. Cataldi, Relatore F. Lume

TRIBUTI. IRAP e IRES – Investimenti ambientali – Detassazione prevista ex art. 6, commi 13 – 19, l. n. 388 del 2000 – Spettanza – Destinazione all’autoconsumo o al mercato – Orientamenti giurisprudenziali non compatibili.

La Sezione Quinta civile, in una controversia avente ad oggetto la detassazione, ai fini IRAP e IRES, prevista, in ordine agli investimenti ambientali, dall’art. 6, commi 13 – 19, l. n. 388 del 2000, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica della questione, sollevata dalla società ricorrente, concernente la spettanza dell’agevolazione esclusivamente con riguardo agli investimenti volti a prevenire, ridurre o riparare un danno all’ambiente cagionato dalla attività di impresa propria del richiedente oppure anche a quelli realizzati per prevenire, riparare o ridurre danni cagionati da altre imprese.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 17463 del 19 giugno 2023, Presidente F. Sorrentino, Relatore A. Dell’Orfano

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 17468 del 19 giugno 2023, Presidente F. Sorrentino, Relatore F. Picardi

TRIBUTI. Rendita catastale – Determinazione – Art. 1, comma 22, l. n. 208 del 2015 – Immobili a destinazione speciale e particolare di cui alle categorie “D” ed “E” – Nuovi criteri decorrenti dal 1° gennaio 2016 – Presentazione atti di aggiornamento – Onere o mera facoltà per il contribuente – Applicabilità della nuova disciplina a procedura d.o.c.f.a. già pendente.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza di controversie relative ad avvisi di rettifica di rendite catastali proposte mediante d.o.c.f.a. presentate nell’anno 2014 e riguardanti centrale geotermica, attesa la particolare rilevanza della questione, sollevata dall’amministrazione finanziaria ricorrente, concernente l’applicabilità della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015, che, con riguardo agli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali “D” ed “E”, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale mediante stima diretta; in particolare, la Sezione ha rilevato la necessità di chiarire se la presentazione degli atti di aggiornamento catastale di cui all’art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015 integri, a carico del contribuente, un onere al cui adempimento è subordinata l’applicazione della nuova disciplina ovvero una mera facoltà o se, comunque,

la pendenza, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, di una procedura d.o.c.f.a imponesse all'Amministrazione finanziaria di tenere conto anche dei nuovi parametri, rilevanti "pro futuro" sebbene privi di efficacia retroattiva, e conseguentemente di differenziare la rendita, quantificandola in base ai pregressi criteri sino al 31 dicembre 2015 ed in base ai nuovi criteri a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 18555 del 30 giugno 2023, Presidente O. De Masi, Relatore F. Picardi

TRIBUTI. Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) – Esenzioni ed agevolazioni (benefici) – Esenzione per i benefici ecclesiastici – Applicazione in favore della Santa Sede.

La Sezione Quinta civile, in una controversia relativa a un ricorso avverso avvisi di liquidazione INVIM relativi ad immobili di proprietà della Santa Sede, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione, sollevata dalla ricorrente: se l'esenzione prevista per i "benefici ecclesiastici" ex art. 8, comma 3, l. n. 904 del 1977, sia applicabile anche alla Santa Sede. Infatti, ad un risalente orientamento secondo cui l'inclusione della Santa Sede nel novero dei "benefici ecclesiastici", secondo la disciplina del diritto canonico, non trova deroga nella normativa fiscale, in cui manca una delimitazione ai soli benefici cosiddetti "congruabili" (Sez. 1, n. 9783/1990, Rv. 469377-01; Sez. 1, n. 5/1991, Rv. 470338-01), si contrapponete altro orientamento che, pur con riferimento specifico ad enti ecclesiastici diversi dalla Santa Sede – oltre ad aver preferito un'interpretazione restrittiva, secondo cui per "beneficio ecclesiastico" deve intendersi, in base al canone 1409 del codice di diritto canonico del 1917, la "persona giuridica ecclesiastica non collegiale" nella quale siano presenti tutti gli indispensabili elementi della "dote" (patrimonio autonomo), dell' "officium" (destinazione perpetua del patrimonio al mantenimento del titolare "pro tempore" di un determinato ufficio sacro) e dell' "erezione canonica in persona giuridica", con conseguente esclusione dall'agevolazione di qualsiasi altro ente ecclesiastico – ha altresì evidenziato come la l. n. 222 del 1985, agli artt. 21 e 28, stabilendo che entro il 30 settembre 1986, dovesse essere eretto in ogni diocesi un Istituto per il sostentamento del clero e dovessero essere estinti i benefici esistenti nelle diocesi con trasferimento del loro patrimonio a tale Istituto, abbia determinato una presunzione "iuris tantum", di assenza della natura beneficiale in un ente ecclesiastico esistente ed operante alla scadenza di quel termine (Sez. 5, n. 381/2006, Rv. 590000-01; Sez. 5, n. 8643/2011, Rv. 617923-01).

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Sesta, udienza del 30/03/2023 (dep. 06/06/2023), ord. n. 24335, Pres. G. Fidelbo, Rel. D. Tripiccione

MISURE DI SICUREZZA – PATRIMONIALI – Confisca cd. allargata – Divieto per il destinatario del provvedimento di giustificare la provenienza dei beni con proventi di evasione fiscale – Estensione ai cespiti acquistati antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 31 legge n. 161 del 2017, introduttivo del divieto – Contrasto di giurisprudenza.

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca cd. allargata – o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca – il divieto previsto dall’art. 240-*bis*, primo comma, cod. pen., di giustificare la legittima provenienza dei beni, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, cioè del giorno di entrata in vigore di tale divieto, introdotto dall’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161”.

Sezione Quinta, udienza dell’11/04/2023 (dep. 20/06/2023), ord. n. 26756, Pres. E. De Gregorio, Rel. M. Cuoco

PRESCRIZIONE – REATO – ESTINZIONE (CAUSE DI) – PRESCRIZIONE – Recidiva – Contestazione suppletiva – Successiva al decorso del termine di prescrizione – Legittimità – Contrasto di giurisprudenza.

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“se sia legittima o meno la contestazione suppletiva della recidiva anche successivamente al decorso del termine di prescrizione calcolato alla luce dell’originaria contestazione”.